



Città Di Santarcangelo di Romagna Provincia di Rimini

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO FINO AL 31/12/2021 DI SPAZIO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELL'ARTIGIANATO PRODUTTIVO ALIMENTARE AL FINE DI CONSENTIRE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19

A- Superficie Impegnabile

1- L'occupazione concessa in base al presente disciplinare, è temporanea: fino al 31 dicembre 2021. I casi di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato ad uso pubblico potranno essere i seguenti:

Caso 1

Nuova occupazione per pubblico esercizio, attualmente privo di autorizzazione: l'utilizzo dello spazio pubblico o privato ad uso pubblico potrà essere autorizzato per la collocazione di strutture amovibili, quali *dehors*, costituite da elementi di arredo urbano, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, valutato positivamente il mantenimento delle condizioni di sicurezza, e l'accessibilità degli spazi pubblici richiesti, per una superficie massima utilizzabile fino al 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio, senza mai superare la superficie massima di 80 mq.

(Allegato A – Richiesta di nuova occupazione di suolo pubblico o di suolo privato ad uso pubblico o di installazione di dehors su suolo privato)

Caso 2

Ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico già autorizzata per pubblico esercizio: potrà essere concesso, sempre per la collocazione di strutture amovibili, quali *dehors*, costituite da elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, valutato positivamente il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed accessibilità degli spazi pubblici richiesti, per una superficie massima utilizzabile su suolo pubblico, o su suolo privato ad uso pubblico, fino al 50% della somma tra la superficie di somministrazione dell'esercizio e la superficie di occupazione di suolo pubblico già autorizzata.

(Allegato B – Comunicazione per il proseguimento del dehors già autorizzato e per la realizzazione di un suo ampliamento fino al 31/12/2021 al fine di consentire il distanziamento interpersonale prescritto per il contenimento dell'emergenza COVID-19)

Si fa presente che la fattibilità reale di concedere la superficie determinata dal succitato criterio dipende sempre dalle condizioni fisiche dell'area sita nei dintorni del pubblico esercizio in questione (es. presenza di parcheggi o aree destinate con priorità ad altri utilizzi), compatibilmente con la mobilità veicolare, pedonale e nel rispetto della mobilità accessibile.

2- Le occupazioni su suolo pubblico, o su suolo privato ad uso pubblico, di tipo A (categorie di esercenti che producono e vendono prodotti alimentari: gelaterie, gastronomie, piadinerie, pizzerie da asporto, ecc.) potranno riguardare una superficie maggiore di 12 mq. Gli allestimenti dovranno comunque, continuare ad essere composti da massimo n. 4 tavoli e n. 16 sedie.

3- La superficie massima utilizzabile su suolo privato non dovrà essere più rapportata alla potenzialità della cucina in caso di ristoranti, e/o dei servizi igienici del locale.

4- Al fine di soddisfare l'esigenza di distanziare i tavoli del pubblico esercizio in mancanza di una sufficiente area esterna propria o su suolo pubblico, viene concessa la facoltà di realizzare e/o estendere lo spazio utilizzato, anche su terreno adiacente o posto nelle immediate vicinanze di proprietà privata diversa, previo consenso di quest'ultima.

5- L'occupazione di suolo pubblico o l'ampliamento dell'occupazione già autorizzato, non dovrà essere più allestita esclusivamente in corrispondenza del fronte del pubblico esercizio richiedente. L'ampliamento dell'occupazione potrà realizzarsi anche sul fronte dell'attività adiacente, previo consenso di quest'ultima, in fascia oraria da concordare.

L'ampliamento autorizzato in base al presente disciplinare, potrà anche essere realizzato sul fronte di un negozio sfitto sito in adiacenza o nelle immediate vicinanze del pubblico esercizio, previo consenso del proprietario del negozio.

6- Le occupazioni di suolo pubblico, autorizzate in base al presente disciplinare, potranno essere richieste in aree adibite a parcheggio o ad usi diversi da piazze e/o marciapiedi, quali giardini pubblici, solo in mancanza di soluzioni alternative. L'Amministrazione Comunale valuterà caso per caso tali richieste, tenendo conto della sicurezza della clientela e del personale impiegato; della mobilità veicolare e pedonale; del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie; della coincidenza in calendario, di eventi patrocinati dal Comune.

7- E' fatto obbligo, al termine della concessione temporanea rilasciata in base al presente disciplinare, ripristinare lo stato quo ante.

B – Arredi

1- Le occupazioni e gli ampliamenti delle occupazioni dei pubblici esercizi già autorizzate, potranno essere protette con ombrelloni. Tali arredi dovranno essere collocati esclusivamente all'interno della superficie concessa e potranno essere fissati al suolo, al fine di non costituire pericolo e/o intralcio a persone e cose.

2- La delimitazione della superficie concessa di suolo pubblico, o di suolo privato ad uso pubblico, dovrà essere indicata a terra con apposito nastro adesivo colorato, limitatamente agli spigoli dell'area.

C – Viabilità Veicolare e Pedonale

1- L'allestimento dell'occupazione temporanea concessa con il presente disciplinare, lungo le strade del centro storico, site all'interno della Zona a Traffico Limitato, dovrà garantire il rispetto dei seguenti corridoi minimi di transito per veicoli e pedoni:

- un corridoio avente larghezza minima di 2,80 m. sulle strade interessate prevalentemente da traffico residenziale, con isolate attività commerciali e scarso afflusso pedonale;
- un corridoio avente larghezza minima di 3,50 m. sulle strade interessate dalla presenza di pubblici esercizi ed attività commerciali e/o da un importante flusso pedonale.

2- Nell'ampliamento autorizzabile in via Cesare Battisti viene prescritto l'obbligo di mantenere un corridoio minimo di transito di 3,50 m. sul lato dei pubblici esercizi.

3- L'allestimento autorizzabile potrà avvenire sui marciapiedi pubblici o privati ad uso pubblico, solo a condizione che venga garantito e mantenuto costantemente libero un corridoio di transito di 1,50 m. per il necessario passaggio dei pedoni, soprattutto di quelli con limitata od impedita capacità motoria.

4- Gli ampliamenti autorizzabili in via Don Minzoni e via Matteotti dovranno garantire il

mantenimento dell'attuale corridoio di transito per i veicoli. Gli ampliamenti dovranno realizzarsi in adiacenza ai dehors attualmente autorizzati, con l'obbligo di lasciare un corridoio minimo di 1,50 m. dalle abitazioni confinanti.

5- Nella definizione della larghezza del corridoio di transito, si dovrà tener conto di tutti gli elementi e manufatti già presenti in loco, quali balconi, grondaie, apparecchi illuminanti, gradini, armadietti stradali, ecc.

D- Rispetto dei Provvedimenti per il contenimento dell'emergenza

I titolari delle attività dovranno provvedere ad allestire gli ampliamenti autorizzabili nel rispetto del presente disciplinare e dei provvedimenti e delle disposizioni igienico-sanitarie emanati per il contenimento dell'emergenza COVID- 19. Tali occupazioni dovranno inoltre essere adeguate ad eventuali ulteriori provvedimenti/disposizioni che verranno approvati.

E- Modalità di presentazione della domanda di occupazione temporanea

Nel caso di richiesta di concessione di suolo pubblico o di suolo privato ad uso pubblico e di utilizzo di suolo privato per l'installazione di un dehors per la prima volta, il titolare dell'attività dovrà compilare ed inviare all'indirizzo pec del SUAP Valmarecchia – suap.valmarecchia@legalmail.it, la richiesta in allegato denominata "Allegato A".

Nel caso sia del proseguimento del dehors già autorizzato, sia del suo ampliamento al fine di consentire il distanziamento interpersonale prescritto per il contenimento dell'emergenza COVID-19, il titolare dell'attività dovrà compilare ed inviare all'indirizzo pec del SUAP Valmarecchia – suap.valmarecchia@legalmail.it, la comunicazione in allegato denominata "Allegato B".

Per quelle proposte di occupazione di suolo pubblico in aree adibite a parcheggio o ad usi diversi da piazze e/o marciapiedi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare tali soluzioni e di comunicare, entro il termine massimo di 5 giorni del ricevimento della proposta, eventuali prescrizioni o cause ostative all'occupazione temporanea richiesta.